



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, e dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24 maggio 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 34**

RECLAMI

Reclamo della Soc. TORINO avverso l'ammenda di €35.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale, con riferimento alla gara Venezia - Torino del 24 aprile 2002, veniva inflitta alla Soc. Torino l'ammenda di €35.000,00 con diffida *"per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, tagliato la rete di recinzione ed aver fatto indebito ingresso sul terreno; per avere conseguentemente ingaggiato una colluttazione con sostenitori avversari, anch'essi presenti sul terreno di giuoco, per avere lanciato contro gli appartenenti alle Forze dell'ordine, intervenuti per sedare gli scontri, bottiglie, accendini, monete ed altri oggetti, così cagionando anche contusioni al personale della polizia; per essersi impossessati, in tali circostanze, di un estintore collocato all'interno del recinto di giuoco, ed averlo utilizzato così costringendo le Forze di polizia ad allontanarsi seppur momentaneamente dal luogo degli incidenti"*, la Società interessata ha proposto reclamo.

Nel gravame si sostiene l'eccessiva afflittività dell'ammenda stante "l'assenza di un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone"; la non corretta valutazione delle attenuanti rappresentata dalla "assenza di recidiva e delle documentate iniziative della Società volte a prevenire simili episodi"; nonché la mancata considerazione di un'altra attenuante rappresentata dalla "maggiore difficoltà per la società di poter controllare il comportamento dei propri sostenitori nelle gare in trasferta".

Pertanto, considerato che l'unica fonte di prova del comportamento ascritto sarebbe rappresentata dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (che però non avrebbe avuto una percezione diretta, dal momento che sarebbe stato visto all'interno dei locali spogliatoi da cui non avrebbe potuto avere accesso al recinto di gioco in quanto "immediatamente sprangato"), ed evidenziata la richiesta di una interpretazione letterale e/o logica della difformità tra la novella regolamentare di cui all'art. 11, n. 3, primo paragrafo dell'attuale C.G.S., rispetto alla norma di cui all'art. 6 ter, n. 3 dello stesso codice in vigore sino al 9 agosto 2002, si chiede una riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta più equa, nonché la revoca della diffida. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali (tra cui *in primis* la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini al cui contenuto non è da parte di questa Commissione possibile muovere alcun tipo di censura), risulta, infatti, che la Soc. Torino è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere una pluralità di comportamenti connotati da pericolosità e violenza, diretti sia contro sostenitori avversari, sia contro appartenenti alle Forze dell'ordine, e che debba pertanto essere adeguatamente sanzionata.

Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerata la limitata possibilità di controllo in occasione delle gare disputate in trasferta, nonché l'assenza di recidiva, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di €30.000,00 con la revoca della diffida.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a €30.000,00, revocando la diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. REGGINA avverso l'ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Modena del 19/4/02– C.U. n. 335 del 23/4/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Reggina - Modena del 19 aprile 2002 veniva inflitta alla Soc. Reggina l'ammenda di €25.000 "*per avere i suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, effettuato un fittissimo lancio di fumogeni all'interno dell'area di rigore avversaria, costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per un minuto; per aver ripetuto analogo lancio di fumogeni al 46° del secondo tempo; per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato un seggiolino che cadeva dietro la porta avversaria; per avere nei minuti finali della partita lanciato verso un Assistente accendini, monete, bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua ed un fumogeno e per aver lanciato verso l'altro Assistente bottiglie in plastica piene d'acqua e monete, così costringendo l'Ufficiale di gara ad operare alcuni metri all'interno del terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata*" la Società interessata ha proposto reclamo.

Nel gravame si sostiene che i fatti addebitati, accaduti all'inizio del secondo tempo ed alla fine della gara, avrebbero due diverse origini: il lancio di fumogeni verso il terreno di gioco ed il lancio di oggetti vari all'indirizzo di un assistente. Il primo (lancio), non avrebbe arrecato alcun danno o pregiudizio a persone o cose, laddove l'interruzione del gioco sarebbe stata causata dalla sola necessità di far diradare gli effetti del fumo. Il secondo (lancio), non configurerebbe un episodio talmente grave da essere censurato, in quanto anch'esso privo di effetti dannosi e/o pregiudizievoli, così come precisato nel referto dell'assistente che avrebbe dichiarato di non essere stato attinto da alcuno degli oggetti lanciati e, comunque, verificatosi a partita ormai conclusa, ossia al 47° del secondo tempo. Inoltre, la Società reclamante assume che la recidiva contestata sarebbe irrilevante e priva di incidenza in quanto relativa al solo lancio di fumogeni, non essendo mai stata sanzionata per il lancio di altro tipo di oggetti. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il Presidente della Società reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Reggina è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere più manifestazioni espressione di violenza. Non vi è dubbio che tale condotta, sia da ritenersi particolarmente grave a causa della reiterazione dei comportamenti diretti alle persone degli assistenti degli arbitri, e che debba essere adeguatamente sanzionata sia in considerazione della provocata interruzione della partita nonché della recidiva specifica dei sostenitori della Reggina Calcio.

Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando le documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti, e l'assenza di danni gravi all'incolumità fisica di una o più persone, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di €10.000,00.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a €10.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del calciatore Francesco BAIANO, calciatore della Soc. PISTOIESE avverso l'ammenda di €2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Siena del 21/4/02 – C.U. n. 335 del 23/4/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Pistoiese - Siena del 24 aprile 2002 veniva inflitta al calciatore Francesco Baiano l'ammenda di € 2.500,00 "*per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (.....) perché al 42° del secondo tempo urlava verso l'arbitro una frase irrispettosa, mentre lasciava il terreno a seguito dell'espulsione rivolgeva all'arbitro un'altra parola irrispettosa*", il calciatore interessato ha proposto reclamo.

Nel gravame si sostiene l'eccessiva afflittività dell'ammenda stante in primo luogo, il contesto ambientale nel quale si sarebbero verificati gli episodi addebitati ossia la circostanza che la squadra di appartenenza stava perdendo in casa per due reti a zero; in

secondo luogo, che il comportamento falloso che avrebbe originato l'applicazione della sanzione non sarebbe stato particolarmente grave, tant'è che l'avversario che lo ha subito non avrebbe riportato alcuna conseguenza. Pertanto, si chiede l'annullamento dell'ammenda o, in via subordinata, la sua riduzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, ed esaminato il reclamo, ritiene che detto gravame non possa trovare accoglimento.

Dagli atti ufficiali risulta, infatti, che il calciatore Baiano è stato sanzionato con l'ammenda per aver rivolto in più occasioni frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro. Non vi è dubbio che tale condotta sia censurabile per il contenuto delle frasi pronunciate, particolarmente offensivo e lesivo della dignità dell'arbitro, per cui la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo, disponendo l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 MAGGIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani